

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



26041/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -  
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -  
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -  
Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE P.A.

Ud. 24/09/2020 - CC

Cau. 26041

R.G.N. 19221/2018

Rep. Q.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 19221-2018 proposto da:

COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
(omissis);

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis);

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 819/2018 della CORTE D'APPELLO di  
CATANIA, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

### FATTI DI CAUSA

Nel 2007 (omissis) convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Comune di (omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti allorché, nel percorrere una via cittadina alla guida del proprio autoveicolo, impattò contro *“una grossa pietra che si trovava sulla sede stradale per colpa dell’ente”*.

Con sentenza 22 novembre 2014 il Tribunale di Catania accolse la domanda e condannò il Comune di (omissis) al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 4.169, oltre accessori.

2. La sentenza venne appellata dall’amministrazione comunale.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 10 aprile 2018 n. 819, rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

- ) il Comune dovesse rispondere dell’accaduto sensi dell’articolo 2051 c.c.;
- ) il Comune non avesse vinto la presunzione posta a suo carico da tale norma;
- ) la prova testimoniale raccolta in primo grado a sostegno delle allegazioni attoree era attendibile;
- ) il motivo d’appello con cui il Comune invocava un concorso di colpa della vittima era inammissibile perché generico.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di (omissis) , con ricorso fondato su tre motivi.

(omissis) non si è difeso in questa sede.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2051 c.c..

Deduce che la Corte d'appello avrebbe “*omesso di valutare il comportamento colposo del danneggiato*”, il quale invece sussisteva ed era consistito sia nell'aver violato il limite di velocità esistente sul luogo del sinistro, sia nell'aver guidato il proprio mezzo distrattamente.

2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla *ratio decidendi* sottesa dalla sentenza impugnata.

A pagina 8 della sentenza impugnata, infatti, la Corte d'appello afferma che il motivo d'appello col quale il ricorrente sosteneva che “*la condotta dell'attore non è del tutto esente da colpe va disatteso in considerazione della sua totale apoditticità*”.

La Corte d'appello, pertanto, ha ritenuto che il motivo di gravame col quale il Comune aveva prospettato la violazione dell'articolo 1227 c.c. fosse privo di illustrazione, e perciò inammissibile.

Giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa costituisce una autonoma *ratio decidendi*, di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata.

Sarebbe stato perciò necessario, per evitare il formarsi del giudicato interno sul giudizio di genericità dell'appello, che la suddetta *ratio decidendi* fosse stata impugnata con un motivo di ricorso per cassazione *ad hoc*, il quale avesse:

- a) contestato il giudizio di genericità dell'appello;
- b) indicato, ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., in quale atto ed in quali termini fosse stato introdotto in grado di appello il tema del concorso di colpa della vittima, al fine di dimostrare che quel motivo di gravame non era affatto generico.

Il ricorso oggi in esame, per contro, si disinteressa della reale motivazione adottata dalla Corte d'appello, e torna a sostenere che il sinistro doveva ascrivere anche a colpa concorrente (od esclusiva della vittima).

L'evidente iato tra *ratio decidendi* e *causa petendi* rende dunque inammissibile il motivo in esame.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c. e dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. la violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

Nell'illustrazione del motivo (pp. 8-13 del ricorso) si sostiene che il giudice "*di primo grado*" non ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il nesso di causa fra il danno lamentato dall'attore e il sinistro come descritto, e non ha motivato tale decisione, e che la consulenza tecnica nel caso di specie era necessaria a causa della fumosità del quadro probatorio.

Solo alle pagine 13-16 del ricorso il Comune investe la decisione d'appello, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe errato sia nel ritenere superflua una consulenza tecnica d'ufficio; sia nel ritenere attendibile il testimone chiamato a deporre sui costi di riparazione del proprio autoveicolo sostenuti dalla parte danneggiata.

2.1. Ambedue le censure sopra riassunte d'appello sono inammissibili, perché investono la valutazione delle prove.

Ed infatti tanto lo stabilire se un testimone è sincero o mendace, quanto il valutare se una consulenza tecnica d'ufficio possa o non possa essere utile ai fini del decidere, costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito, ed insindacabili in sede di legittimità.

Ma, come noto, non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (*ex permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi tenuto fermo sino ad oggi: e cioè che *“la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”*). M

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c., l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, del “fatto decisivo” rappresentato dalla velocità eccessiva tenuta dalla vittima al momento del sinistro.

3.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell'esaminare il primo motivo di ricorso, ovvero la sua estraneità alla *ratio decidendi* con cui il giudice d'appello ha reputato inammissibile, per genericità, il

motivo di gravame col quale si invocava l'attribuzione alla vittima di un concorso di colpa.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* della parte intimata.

4.1. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).


**P.q.m.**

- (-) dichiara inammissibile il ricorso;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte del Comune di (omissis) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 settembre 2020.

Il Presidente

(*Adelaide Amendola*)



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 17 NOV. 2020 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

